comunale:

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MEDA

Provincia di Monza e Brianza.

Rep. n. OGGETTO: Contratto di appalto per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dalle strade, piazze e parcheggi pubblici del territorio comunale 2024-2026 L'anno, addì del mese di nel Municipio di.....via......, avanti a me Dott., Segretario comunale del Comune di, autorizzato a rogare i contratti in cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 92 del d.lgs nr.267/2000, e senza la presenza di testimoni per avervi le parti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi : per parte appaltante Comune di Meda con sede a Meda c.f. nr 01745100154 qui rappresentato dal . . . , nato a . . . il . . . , domiciliato per la carica presso il Comune di Meda, nella sua qualità di . . . dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, nominato a tale carica con atto del Sindaco n. del; per parte appaltatrice: iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio diqui rappresentata dal sig...... residente a (....) in Vian. n. ..., nella sua qualità died in forza dei poteri conferitigli dagli atti societari I suddetti comparenti, della cui identità personale io, Segretario comunale sono certo, dopo aver **PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. del, si approvava il progetto esecutivo per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dalle strade, piazze e parcheggi pubblici del territorio comunale 2024-2026; che con determinazione dirigenziale n. del, si aggiudicava il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori previsti dal predetto progetto alla Ditta; che la predetta ditta è abilitata a stipulare il presente atto in quanto: - (dal certificato della Camera di Commercio di.....rilasciato il....e depositato nella segreteria comunale, risulta che nulla osta ai fini di quanto previsto dall'art.10 della legge nr.575/1965;) -non sono venuti meno i requisiti generali richiesti dal bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, dal certificato della Provincia di...... con riguardo all'obbligo delle assunzioni dei disabili,.....e dalla dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante della ditta ai sensi del D.P.R. 445/2000, documenti tutti depositati presso la segreteria

Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Manuale attività operativa dell'area – anno 2005

che come risulta dal verbale sottoscritto in data dal legale rappresentante della Ditta e dal responsabile del procedimento, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art.1

Il Comune di Meda come costituito affida alla Ditta che accetta, l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dalle strade, piazze e parcheggi pubblici del territorio comunale 2024-2026 così come descritto nel progetto esecutivo indicato in premessa e che le parti dichiarano di conoscere ed interamente accettare considerandolo quale parte integrante del presente contratto.

In particolare l'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo indicato in premessa:

capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici nr.145 del 19-4-2000 di seguito chiamato capitolato generale;

capitolato speciale d'appalto;

elenco prezzi unitari;

elaborati grafici progettuali;

documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

piano operativo della sicurezza.

Tutti i predetti documenti sono depositati in copia nella Segreteria Generale anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n.36/2023.

Art.2

Rappresentanti delle parti nella conduzione dei lavori

L'appalto dovrà essere condotto sotto la sorveglianza e direzione del direttore dei lavori che potrà essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e/o assistenti ai sensi dell'art.2 dell'All. II.14 del D.Lgs. n.36/2023, i cui nominativi verranno comunicati alla ditta appaltatrice.

Le funzioni di responsabile unico del procedimento per l'appalto oggetto del presente atto saranno svolte dal

Le funzioni di responsabile unico del progetto per l'appalto oggetto del presente atto saranno svolte dall' Arch. Paolo Giuseppe Meneghetti.

L'incarico di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la ditta appaltatrice dal

Art.3

Consegna e modalità di esecuzione dei lavori

Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Manuale attività operativa dell'area – anno 2005

Il servizio dovrà essere eseguito conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo e secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n.36/2023 e successive modificazioni e nel capitolato generale.

In particolare le parti convengono che occorrerà attenersi a quanto disposto dai predetti atti con riguardo alle modalità per eventuali sospensioni dei lavori, loro variazioni, addizioni, o diminuzioni.

Per quanto nei predetti atti non previsto in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori e non specificatamente rilevabile dai documenti facenti parte del presente contratto, la ditta appaltatrice si obbliga ad osservare il vigente regolamento comunale sui contratti del quale dichiara di averne conoscenza e gli ordini che verranno impartiti dalla stazione appaltante.

Art.4

Durata del servizio

Il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo dalle strade, piazze e parcheggi pubblici del territorio comunale inizierà alla data indicata dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e terminerà alla fine del mese di marzo 2026.

Art.5

Corrispettivo d'appalto

A corrispettivo dell'appalto affidato, il Comune pagherà alla ditta appaltatrice la somma complessiva di Euro oltre IVA nella misura di legge.

Il predetto corrispettivo sarà soggetto a liquidazione finale con il certificato di collaudo o regolare esecuzione, tenendo conto delle eventuali diminuizioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente nel corso dell'appalto dovessero venire apportate al progetto originale.

I servizi saranno contabilizzati parte a corpo parte a misura secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto ed il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento emessi dal responsabile del procedimento, secondo lo schema di seguito riportato:

Tabella ripartizione canone:

2024 fine dicembreAcconto: 70% del primo canone annuo2025 fine marzoSaldo: 30% del primo canone annuo2025 fine dicembreAcconto: 70% del secondo canone annuo

2026 fine marzo Saldo: 30% del secondo canone annuo

Gli interventi a misura e in economia verranno contabilizzati a fine mese di effettuazione delle prestazioni. Su ogni rata saranno effettuate le trattenute di Legge e le dovute penalità derivanti dalle verifiche sulla qualità e l'efficacia dei lavori, per mancati adempimenti e per altre penalità come specificato nello specifico articolo.

La rata di saldo verrà pagata entro 90 gg. dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio (ovvero del certificato di regolare esecuzione) e previa dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi oltrechè previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n. 50/2016.

Per i tempi e le modalità di pagamento le parti fanno rinvio a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge, dal capitolato generale e per quanto compatibile con tali atti, dal regolamento comunale sulla contabilità che la ditta appaltatrice dichiara di averne conoscenza.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 120 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 si riserva di la facoltà di introdurre modifiche, nonché varianti in aumento, al presente contratto di appalto fino alla concorrenza del 50% del valore del contratto originario ovvero sino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Art.6

Obblighi dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto dagli atti indicati al precedente art.3, l'appaltatore si obbliga:

a tenere indenne il Comune da eventuali risarcimenti richiesti da terzi per danni che dovessero subire durante l'esecuzione dell'appalto per colpa o dolo imputabile alla ditta appaltatrice o suoi dipendenti o incaricati.

La ditta appaltatrice resta comunque obbligata ad esonerare il Comune per il risarcimento di eventuali danni dalla medesima causati a terzi per gli importi superiori al massimale assicurato e a risarcire il Comune da eventuali danni a suoi beni che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto per colpa o dolo imputabile alla ditta appaltatrice o suoi dipendenti o incaricati.

A tal fine la ditta dichiara ed il Comune conferma, che conformemente a quanto previsto dal bando di gara,
ha stipulato e depositato nella segreteria comunale una polizza di assicurazione (nr
del) con la compagnia di assicurazione
La ditta appaltatrice resta inoltre obbligata:

-ad assegnare al cantiere per tutta la sua durata, mediamente n. s operai.

ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e sino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,5 % su ogni stato di avanzamento. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,5 % dopo l'approvazione del collaudo. Il Comune disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

-ad adempiere a tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore dei dipendenti assegnati al cantiere, restando la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalla stazione appaltante, o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato, sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra, l'impresa, non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni:

-a fornire gli estremi di iscrizione agli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai fini dell'acquisizione del DURC:

-ad adottare le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi ed i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;

-a mettere a disposizione della D.L., dal giorno della consegna dei lavori fino a lavori ultimati, i necessari strumenti topografici di alta precisione, nonché il personale occorrente per le misurazioni, le prove e tutte le operazioni di controllo, che la D.L. stessa riterrà necessario eseguire in qualsiasi momento, curando che il funzionamento del cantiere non intralci in alcun modo lo svolgimento delle operazioni suddette.

La ditta appaltatrice, inoltre, sarà responsabile delle modalità e dei sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e della direzione del cantiere.

La ditta appaltatrice è altresì obbligata:

- ad emettere la fatturazione in forma elettronica, trasmettendola attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e utilizzando per il Comune di Meda i seguenti codici: nome ufficio:Uff_eFatturaPA; codice univoco ufficio: UF5HWP; codice IPA: c_f078. Il Comune di Meda non accetterà fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili sul sito Internet www.fatturapa.gov.it;
- a continuare ad esporre l'IVA in fattura, il cui corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), verrà trattenuto dalla Stazione Appaltante al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte dello stesso Comune di Meda;
- a rispettare le prescrizioni dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e più precisamente:
- 1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 1.5.4 e 1.5.5.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1.1.1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.7

Subappalto

La ditta appaltatrice dichiara che intende avvalersi della facoltà di subappaltare i seguenti lavori:

A tal fine si obbliga, a pena di decadenza, a:

- -subappaltare i lavori a ditte che abbiano i requisiti generali e la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria corrispondente alla natura ed all'importo dei lavori da eseguire in subappalto;
- -non fare eseguire i lavori prima che il subappalto sia stato autorizzato dal Comune;

......

-depositare copia del contratto di subappalto almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

-a subappaltare i lavori a ditte nei confronti delle quali non sussistano alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni nonché alcuna delle cause di esclusione di cui al <u>Capo II</u> del <u>Titolo IV della Parte V del Libro</u> II del D.Lgs. n.36/2023;

- -a trasmettere alla stazione appaltante le fatture dei subappaltatori e dei subaffidatari ai fini del pagamento diretto di questi ultimi nei seguenti casi:
- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- -a trasmettere con la richiesta e lo schema di contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.

Il Comune si obbliga ad autorizzare il subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di contratto di subappalto e della documentazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta subappaltatrice.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art.8

Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali nei casi di errori tecnici e inosservanza degli obblighi contrattuali:

Penalità tecniche

Si tratta di penalità pecuniarie conseguenti ad errori tecnici precisi e puntuali di seguito elencate.

Partenze ritardate per i servizi di sgombero neve e di trattamento antigelo: Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora di ritardo per ciascun mezzo/operatore, fino ad un massimo di Euro 1.500 (millecinquecento), nel caso in cui la neve non venga sgomberata entro le 7 del mattino, salvo diversi risarcimenti a terzi o all'Amministrazione comunale per gli eventuali disservizi cagionati.

Inadempienze alle prescrizioni tecniche dei servizi di sgombero neve e trattamento antigelo: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)

Indisponibilità di ogni mezzo richiesto per i servizi di sgombero neve e di trattamento antigelo: Euro 500,00 (cinquecento/00) per quanto stabilito dal CSA

Mancata tempestiva comunicazione della necessità di fornitura da parte del Comune di sabbia e cloruri: Euro 750,00 (settecentocinquata/00).

Penalità contrattuali

Sono previste penali nel caso in cui non vengano rispettati i termini contrattuali o si commettano infrazioni contrattuali. Per infrazione s'intende qualsiasi atto, fornitura, servizio, risultato non ottenuto,

organizzazione, o lavorazione diversa rispetto a quanto promesso in fase di offerta, la cui difformità non sia già stata ufficialmente concordata con la Committenza ad esempio in caso d'inosservanza alle norme di sicurezza.

La penale per inadempienze contrattuali è pari ad Euro 1500,00 (millecinquecento/00).

La ditta prende atto che questo servizio può essere prestato in condizioni atmosferiche avverse (nevicate eccezionali per quantità e durata, gelate particolarmente estese e durature, condizioni particolari della neve) senza che queste siano considerate causa di forza maggiore per l'effettuazione del servizio.

L'importo derivato dall'applicazione di eventuali penali sarà detratto sul primo pagamento utile a favore dell'Impresa, sulla cauzione, ed eventualmente con conguaglio.

Il pagamento delle penali non esime l'appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le suddette penali sono tutte cumulabili.

Art.9

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto s'intenderà risolto, oltre che nei casi previsti dall'art.123 del D.Lgs. n.36/2023, anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Art.10

Misure di sicurezza e prevenzione

In ordine all'applicazione del D.Lgs. n.81/2008 la ditta si assume l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio del servizio, il Piano Operativo di Sicurezza POS, ed all'osservanza delle misure generali di tutela previste dal medesimo D. Lgs.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

- -di attuare le misure previste dal piano operativo di sicurezza;
- -di attenersi in materia di sicurezza nel cantiere alle direttive che eventualmente dovessero essere impartite dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto nominato dal Comune.
- -di comunicare al momento dell' inizio del servizio al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, il nominativo del direttore di cantiere e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Art.11

Deposito cauzionale

A titolo di deposito cauzionale, così come previsto dal capitolato speciale, la ditta appaltatr	ice ha presentato
a titolo di deposito cauzionale polizza fidejussoria n di € di	rilasciata dalla
il	

L'originale di tale polizza sarà depositato a cura del Comune presso il tesoriere comunale, mentre copia della medesima viene conservata in copia presso la segreteria comunale.

Art. 12

Spese contrattuali e divieto di cessione

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice

Agli effetti fiscali, si richiede la registrazione a tassa fissa.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità

Art.13

Controversie

Per la definizione di eventuali controversie che non fossero definite con il procedimento dell'accordo bonario, le parti fanno rinvio alla giurisdizione ordinaria.

Foro competente è quello del Tribunale di Monza.

Art.14

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. Titolare del trattamento è il Comune di Meda, in persona del sindaco pro tempore. L'appaltatrice, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi. L'appaltatrice dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento. Responsabile della protezione dei dati del comune di Meda è la società OPIQUAD srl indirizzo mail: opiquad@pec.opiquad.it

Art. 15

Finalità del trattamento dei dati

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione del contratto stesso.

Art. 16

Durata del trattamento dei dati

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Manuale attività operativa dell'area – anno 2005

Art. 17

Dati trattati dal Responsabile

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

Art. 18

Categorie di interessati

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono il Comune di Meda e l'impresa per cui l'appaltatrice è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Art. 19

Ricorso ad "Altri responsabili"

Il Titolare autorizza l'appaltatrice, nominata Responsabile esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'appaltatrice Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'appaltatrice nominata Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

Art. 20

Obblighi del responsabile del trattamento

In virtù della designazione attribuita, l'appaltatrice, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfì i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di

dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

- assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).

La ditta appaltatrice dichiara di aver letto e preso attenta conoscenza delle seguenti clausole contenute nel presente atto che accetta integralmente ed a tal fine sottoscrive specificatamente qui di seguito:

- Durata dei lavori, ritardi e penali (art. . . .)
- Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore (art....)
- Clausola risolutiva espressa (art.)

- Controversie (art.)

La ditta dichiara, inoltre, di aver preso visione e di conoscere il piano di sicurezza e coordinamento approvato dal Comune.

E richiesto io Segretario ho dato lettura del presente contratto alle parti che lo accettano e con me lo sottoscrivono.

Il presente contratto scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia si compone di n. facciate, e fin qui della presente.